

# COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Provincia di Torino

## **REGOLAMENTO**

**GENERALE DELLE**

## **ENTRATE COMUNALI**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2001  
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 57 del 30.11.2005  
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 09 del 15 febbraio 2006  
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 58 del 29 settembre 2006  
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 15 del 24.04.2007  
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2007

## **INDICE**

***TITOLO I - Disposizioni generali***

***TITOLO II – Entrate comunali***

***TITOLO III - Gestione delle Entrate***

***TITOLO IV – Attività di riscossione***

***TITOLO V – Definizione attività accertativa***

# **TITOLO I - Disposizioni generali**

## **Articolo 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le entrate tributarie e patrimoniali del Comune di San Benigno Canavese, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 267/00, nell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, nel Decreto Legislativo 112/1999, nel Decreto Legislativo n. 46/1999, nel Decreto Legislativo 218/1997 e successive loro modifiche ed integrazioni, nella Legge 413/1991, nella Legge 656/1994, nella Legge 662/1996, nella Legge 449/1997, nella Legge 28/1999 e nella Legge 133/1999, per quanto non direttamente contemplato dalle norme stesse e dalle singole leggi afferenti i tributi e le altre entrate comunali.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con i criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

# **TITOLO II – Entrate comunali**

## **Articolo 2 – Individuazione delle entrate.**

1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono di natura tributaria e non tributaria.
2. Sono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
3. Sono entrate non tributarie tutte quelle che non rientrano nel comma 2, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

## **Articolo 3 – Regolamenti per tipologie di entrate**

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

#### **Articolo 4 – Aliquote e tariffe**

2. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata anche parzialmente la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.
4. In caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai commi precedenti nel termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente, salvo diversa disposizione legislativa.

#### **Articolo 5 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.**

1. L'Amministrazione comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni non previste per legge, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate ed in sede di determinazione delle aliquote e delle tariffe.
2. Le prestazioni di servizi scolastici e socio-assistenziali potranno essere erogate a condizioni agevolate sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica, di cui al decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni, secondo la disciplina contenuta nell'apposito regolamento.

## **TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 6 – Forme di gestione**

1. La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente dal Comune, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale non disponga diversamente, in sede di regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

### **Articolo 7 – Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle singole risorse di entrata, comprese nel presente regolamento, i responsabili dei servizi ai quali vengono affidate dalla Giunta Comunale attraverso la definizione del piano esecutivo di gestione.
2. Il responsabile del servizio cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di rimborso, nonché di irrogazione delle sanzioni.

### **Articolo 8 – Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare in modo razionale tutte le informazioni a disposizione, nonché tutte le risorse umane e materiali assegnate, al fine di semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
2. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva.

### **Articolo 9 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti a ciascun ufficio deputato all'attività di verifica e controllo di ciascuna risorsa di entrata.
2. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il responsabile della singola risorsa di entrata informa il segretario Comunale.

## **Articolo 10 – Notificazione degli atti**

1. Gli atti di accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata, con avviso di ricevimento ovvero presso l'ufficio competente tramite personale appositamente autorizzato.
2. Le spese di notifica degli atti di accertamento sono poste a carico del destinatario.

## **Articolo 11 – Versamenti e rimborsi**

1. Per le entrate di natura tributaria e patrimoniale non sono richiesti i versamenti e convengono effettuati i rimborsi al di sotto degli importi minimi di seguito specificati:
  - a. 12 euro per pagamento o rimborsi riferiti ai tributi la cui determinazione avviene su base annua
  - b. 2 euro per pagamenti o rimborsi riferiti a tributi o canoni la cui determinazione avviene su base giornaliera o di frazione di anno, e nei casi di pagamenti dovuti a titolo di conguaglio spontaneo per insufficiente pagamento.
2. Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 16,00 per anno, salvo che vengano accertate a carico del medesimo soggetto passivo violazioni ripetute per più annualità d'imposta. Le disposizioni del presente comma non verranno applicate qualora i regolamenti disciplinanti le singole entrate stabiliscano disposizioni diverse al riguardo.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni, ovvero entro i diversi termini di decadenza previsti dalla normativa in vigore al momento della richiesta del rimborso, dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. L'Amministrazione Comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. I rimborsi possono essere concessi anche attraverso compensazione come disciplinato al successivo articolo 12 bis.
6. Nei casi in cui si verifichi che un soggetto sanzionato in via amministrativa versi all'Ente l'importo relativo alla sanzione per intero ed ometta il versamento delle spese accessorie, non si procederà al recupero delle medesime, qualora l'importo risulti pari o inferiore ad € 10,00.

## **Articolo 12 – Interessi sugli atti di accertamento/liquidazione, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi**

1. Sulle somme dovute in base a provvedimenti di accertamento, o di rateizzazione sono applicati gli interessi, determinati ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 296/2006, in misura pari al tasso di interesse legale.

2. Gli interessi, di cui al precedente comma, sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Gli interessi sopra determinati si applicano a tutti i rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora conclusi con l'emissione di un provvedimento di accertamento.

#### **Articolo 12 bis – Compensazione.**

1. **I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per la stessa tipologia di tributo o canone.**
2. **Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato, L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.**
3. **L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.**
4. **Il funzionario responsabile del tributo accerta la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e darne immediata comunicazione al contribuente.**

#### **Articolo 13 – Reiscrizione a ruolo di somme discaricate.**

1. Qualora, a seguito di precedente discarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, riscrive a ruolo le suddette somme perché le stesse siano di importi superiori a € 103,00 per anno.

#### **Articolo 14 – Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento**

4. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da ditte dichiarate fallite, solo se superiori a € 516,00.

#### **Articolo 15 – Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento**

1. L'insinuazione tardiva nel passivo è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da ditte dichiarate fallite, solo se superiori a € 1033,00. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

## **Articolo 16 - Sanzioni**

1. Le sanzioni vengono irrogate conformemente alle indicazioni della Giunta Comunale con la quale l'Amministrazione individua i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità per le entrate tributarie e per le entrate patrimoniali.

## **TITOLO IV – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE**

### **Articolo 17 – Forme di riscossione.**

Le modalità di riscossione volontaria sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, i quali dovranno, in ogni caso, tenere conto dei principi della comodità del contribuente e della economicità della gestione.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

### **Articolo 18 – Dilazione e sospensione del pagamento**

4. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento.
2. La rateizzazione potrà essere concessa fino ad un massimo di n. 20 rate, con applicazione degli interessi di mora al tasso legale. Per casi eccezionali e qualora l'ammontare del debito sia superiore a 10.000,00 euro il numero delle rate mensili potrà essere elevato fino a 30.

3. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della residua rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
4. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore a € 5.165,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

## **TITOLO V – DEFINIZIONE ATTIVITA' ACCERTATIVA**

### **Capo I – Contenzioso**

#### **Articolo 19 – Tutela giudiziaria.**

Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, l'ente si difende con il responsabile della singola risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità, può richiedere l'intervento di professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.

### **Capo II – Accertamento con adesione (concordato)**

#### **Articolo 20 – Ambito di applicazione**

1. L'accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con il contribuente.
2. Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento e non si estende a quelli di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni,
3. L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro, il responsabile del servizio valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza a fronte di un eventuale ricorso.
4. L'accertamento con adesione può realizzarsi:
  - a) come strumento di formazione dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto
  - b) come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento del contribuente.
5. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il responsabile della singola risorsa di entrata.

## **Articolo 21 – procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione.**

1. Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Decreto Legislativo n. 218/1997.
2. L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.
3. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.

## **Articolo 22 – Atto di accertamento con adesione.**

1. Se l'accertamento viene concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
2. In caso di più obbligati, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di parte o di uno di essi a condizione che comporti il soddisfacimento dell'intero obbligo tributario
3. Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto pagamento delle entrate per le quali non vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.
4. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni ed interessi dovuti, anche in forma rateale.
5. Nel caso di pagamento in forma rateale si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del presente regolamento.

## **Articolo 23 – Perfezionamento della definizione.**

1. Per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto steso.
2. Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
3. Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.

## **Articolo 24 – Effetti della definizione**

1. All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente ed Amministrazione Comunale.
2. L'accertamento iniziale, successivamente definito con adesione, non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Di conseguenza, se l'accertamento con adesione si realizza dopo, le sanzioni eventualmente nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del minimo.
3. L'intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità per la Pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile

## **CAPO III - AUTOTUTELA**

### **Articolo 25 – Ambito di applicazione**

1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero rinunciare all'imposizione in caso di autotutela, con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto d'Ufficio dall'Amministrazione.

### **Articolo 26 – Procedura di applicazione**

1. Il contribuente, per mezzo di istanza può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
2. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.
3. L'atto di annullamento deve:
  - essere richiesto entro i termini previsti dalla legge per proporre i ricorsi presso gli organi di giustizia tributaria competenti;
  - essere sottoscritto dal responsabile del servizio e della risorsa di entrata;
  - essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
  - essere adeguatamente motivato.
4. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.

5. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.

#### **Articolo 27 – Disposizioni finali.**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2001.
2. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.
3. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.